

n. 9-1/2026 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **9-1/26 r.p.u. proposto da EPICOCO ANGELA DAVIS**, nata a [REDACTED] ed ivi residente i [REDACTED], C.F.: PCCNLD71L42I921O, in proprio e quale ex titolare dell'attività commerciale Petit Paris (P. Iva: 03194350546), rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Paola Picchioni e dall'Avv. Luca Iacobini, anche in via tra loro disgiunta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Picchioni in Spoleto, Corso Garibaldi n. 6, con l'assistenza dei gestori nominati Dott.ssa Paola Nannucci e Dott. Claudio Montini;

-RICORRENTE-

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del 2.02.2026, la ricorrente sopra indicata ha proposto domanda, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, volta ad ottenere la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, avendo l'istante residenza nel Comune di Spoleto, ricompreso nel circondario del Tribunale adito.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione dei gestori allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Esponde a questo punto l'istante, al fine di illustrare le ragioni che hanno condotto al proprio sovraindebitamento, di avere esercitato, dal 29 marzo 2011 al 31 maggio 2022, l'attività commerciale denominata "Petit Paris di Epicoco Angela Davis" nel settore dell'abbigliamento per adulti e accessori in



Spoleto (P. Iva: 03194350546), con sede dell'esercizio inizialmente ubicata in Via Salaria Vecchia n. 33, nel centro storico della città, successivamente trasferita in Corso Garibaldi n. 65.

Trattavasi, di piccola impresa commerciale al dettaglio, inserita nel tessuto economico locale con una clientela consolidata e un modello di business tradizionale basato sulla vendita diretta al pubblico.

Esponde, ancora, come la prima causa del suo indebitamento sia da inquadrare nell'anno 2016 "...quando il drammatico evento sismico che ha colpito il Centro Italia ha interessato anche il territorio spoletino, causando gravi danneggiamenti strutturali ai locali presso cui aveva sede il punto vendita. La gravità dei danni subiti dall'immobile ha comportato la dichiarazione di temporanea inagibilità dello stesso con Ordinanza del Sindaco n. 37 del 10 gennaio 2017 (All. 2), determinando l'impossibilità assoluta di proseguire l'esercizio dell'attività commerciale nella sede originaria".

Dopo aver cambiato ubicazione per il proprio esercizio commerciale, in Corso Garibaldi n. 65, la stessa avrebbe avuto un significativo incremento dei costi di locazione (All. 3), unitamente – a suo dire – ad una "...fisiologica quanto inevitabile contrazione del volume d'affari, conseguenza della perdita della clientela abituale legata alla precedente ubicazione e della necessità di ricostruire ex novo il proprio bacino di utenza in una zona commerciale diversa".

Deduce, ancora, come la situazione di crescente difficoltà economica sia stata ulteriormente aggravata dal sopraggiungere della pandemia da Covid-19 che han causato alla ricorrente, al pari della generalità degli operatori del settore, pregiudizi economici di carattere gravissimo e irreversibile.

Evidenzia, altresì, di avere tentato di preservare la continuità aziendale ricorrendo al credito bancario, mediante la stipulazione di due contratti di mutuo chirografario concessi dal Banco di Desio e della Brianza. Il primo finanziamento, erogato in data 4 settembre 2020 per l'importo di € 21.000,00, destinato in parte all'estinzione di un precedente finanziamento (rapporto n. 150361 del 30 giugno 2019 per € 14.000,00, con residuo di € 13.013,08) e per la restante quota al pagamento di arretrati contributivi INPS, rateazioni di cartelle esattoriali e debiti verso fornitori. Il secondo finanziamento, erogato in data 17 novembre 2021 quale sostegno Covid, e stato interamente destinato al pagamento dei costi dell'attività aziendale, compresi quelli arretrati (All. 4). Contestualmente, nel tentativo di ridurre i costi fissi dell'attività, la ricorrente ha negoziato con il locatore una riduzione del canone di locazione, formalizzata con accordo del 17 ottobre 2021 (All. 5).

Nonostante l'impegno profuso nel tentativo di ristrutturare la propria esposizione debitoria attraverso piani di rientro e istanze di definizione agevolata, evidenzia la ricorrente di non essere riuscita a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa, nonostante il ricorso a un ulteriore finanziamento presso Compass Banca S.p.A. per € 5.000,00 con decorrenza rata dal 15 giugno 2022 (All. 7).

L'impossibilità di superare la crisi strutturale dell'attività ha poi condotto l'istante a chiudere definitivamente l'esercizio commerciale, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese con effetto dal 31 maggio 2022 (All. 8).

Giustifica, dunque, il ricorso alla procedura di liquidazione controllata, evidenziando di avere intrapreso una nuova attività lavorativa nel settore dell'istruzione, avendo svolto negli anni precedenti funzioni di docenza supplente presso istituti scolastici del territorio in virtù di contratti a tempo determinato full-time, mentre



nell'anno scolastico in corso ricoprirebbe un incarico part-time, che attualmente le garantisce una retribuzione netta mensile di € 1.167,00, oltre emolumenti accessori (tredicesima, TFR e Naspi) (All. 9).

In ragione di tale condizione lavorativa, che offrirebbe prospettive di stabilizzazione reddituale e concrete possibilità di incremento attraverso l'ottenimento di contratti full-time, la stessa ha dunque formulato richiesta di accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, ritenendo di poter destinare alla soddisfazione del ceto creditorio una quota parte della retribuzione derivante dall'attività di docenza, unitamente agli emolumenti accessori, al netto delle spese del proprio mantenimento.

Dal punto di vista soggettivo, pertanto, posto che le obbligazioni rimaste inadempite afferiscono alla attività lavorativa svolta dalla donna, oramai cessata, si rileva come correttamente sia stata proposta la presente domanda di apertura della liquidazione controllata, dovendosi chiaramente escludere la qualifica di consumatore (legittimante il diverso ricorso ex art. 67 e seg.ti CCII) in capo all'istante ed, altresì, la possibilità di accedere al concordato minore, vista la chiara previsione dell'art. 33 co 1 bis CCII.

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della stessa - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, emerge dalla relazione particolareggiata, come la ricorrente:

- non risulti proprietaria di beni immobili;
- è proprietaria di autovettura "Renault Megane Sportour" (immatricolata come autocarro nel 2010) Target ████████ P, della quale descrive un valore commerciale in una forbice compresa tra € 1.000,00 e € 1.500,00, configurandosi pertanto come bene di modesto valore economico e di problematica liquidazione sul mercato, tenuto conto dell'età del mezzo, del kilometraggio e del relativo deprezzamento, di cui chiede di rimanere nella disponibilità;
- attualmente, svolge attività di docenza supplente presso istituti scolastici del territorio, in virtù di contratto a tempo determinato part-time che le garantisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.167,00 (cfr. All. 9), alla quale si aggiungono gli emolumenti accessori (tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto maturando, pari a € 1.234,00 e indennità di disoccupazione nei periodi di interruzione del rapporto, generalmente garantita per 280 giorni e pari a € 1.048,96);

Tale retribuzione risulterebbe destinata ad incrementarsi sensibilmente a decorrere dal corrente anno in virtù dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto, che ha previsto aumenti retributivi mensili (lordi) differenziati in base all'anzianità di servizio, variabili da € 110,12 per il personale con anzianità fino a otto anni a € 159,38 per quello con anzianità superiore ai trentacinque anni. Ciò dovrebbe consentire alla ricorrente di percepire un reddito netto annuo di circa euro 16.000,00;

Vi sarebbero anche concrete e ragionevoli possibilità che, per i prossimi anni scolastici, la medesima istante possa ottenere incarichi di supplenza a tempo pieno. Tale prospettiva, lungi dal configurarsi come mera aspettativa, troverebbe fondamento nell'esperienza professionale pregressa della ricorrente, che negli esercizi precedenti avrebbe spesso beneficiato di contratti full-time, rappresentando la situazione part-time attuale un elemento contingente e non strutturale della sua condizione lavorativa.



mentre le spese relative all'autovettura, essendo strumentali esclusivamente all'attività lavorativa della ricorrente e al raggiungimento del luogo di lavoro, rimarrebbero, invece, integralmente a suo carico.

Sia nel ricorso che nella relazione particolareggiata, si evidenzia, in proposito, con pieno spirito collaborativo, determinante, invero, ai fini della decisione favorevole in relazione alla presente procedura, come *“Resta inteso, naturalmente, che il calcolo effettuato rimane puramente indicativo e che la ricorrente si rimette sin d’ora alle eventuali diverse valutazioni che effettuerà il nominando Giudice delegato in ordine alla somma che la debitrice potrà trattenere per le necessità familiari, sulla base del proprio libero apprezzamento e conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 268 comma 4, lett. B CCIP”*.

Il nucleo familiare risulta essere composto, oltre che dalla ricorrente, anche dal compagno convivente

Tanto ricostruito, si rende necessaria una generale premessa ricostruttiva, al fine di sottolinearne la peculiarità ed i motivi a supporto del favorevole vaglio della domanda avanzata, la quale risulterebbe presentare apparenti criticità in merito al rispetto del dato testuale dell’art. 283 co. 2 CCII sul quale si tornerà in seguito.

Secondo il comma 1 dell’art. 268 CCII *“il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso all’autorità competente ai sensi dell’art. 27 comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Valorizzandosi il tenore della disposizione in commento potrebbe ritenersi inammissibile una procedura liquidatoria nella quali si rilevi l’assenza di *“beni*.

E proprio muovendo dal dato letterale, la giurisprudenza di merito si era già da tempo divisa tra due orientamenti:

- il primo, contrario alla possibilità di accedere alla liquidazione controllata in mancanza di attivo, avuto riguardo al principio di economicità: secondo tale tesi, la finalità delle procedure concorsuali è quella di distribuire attivo tra i creditori, considerati anche i costi prededucibili che l’attività liquidatoria comporta. Pertanto, andrebbe negata l’apertura della liquidazione controllata in assenza di beni presenti e, altresì, di beni futuri ovvero nelle ipotesi in cui, anche in prospettiva, il realizzo sarebbe talmente esiguo da non coprire neppure le spese della procedura (Trib. Milano 12/01/2023; Trib. Perugia 31/07/2023, Tribunale di Mantova 9.2.2023, Tribunale di Bologna 3.7.2023 Tribunale di Forlì 20 Settembre 2023);

-il secondo, invece, favorevole alla possibilità di accedervi anche in assenza di beni ed in presenza, come nella fattispecie, di soli redditi futuri; questi gli argomenti posti alla base della tesi ora citata: - la liquidazione controllata risulta plasmata sullo schema della procedura maggiore, che, come noto, ammette l’apertura della liquidazione giudiziale anche in assenza di beni; - la legittimazione del creditore, introdotta dall’art. 268, comma 2, CCII, ha mutato il quadro sistematico rendendo evidente che - al pari della liquidazione giudiziale



- la liquidazione controllata possa essere aperta senza che il creditore sia tenuto ad indagare sulla consistenza patrimoniale del debitore, né tantomeno sulla possibilità di mettere a disposizione dei creditori quote di reddito attuali o future; - l'eccezione di incapacienza, potendo essere sollevata ex art. 268, comma 3, CCII, solo su istanza del debitore persona fisica, confermerebbe che, in assenza della stessa, il tribunale sia tenuto ad aprire la liquidazione anche senza attivo da distribuire; - - l'art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura, rimanda all'articolo 233 CCII: quest'ultimo impone la chiusura "quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali": ne deriva, allora, che una procedura di liquidazione controllata senza risorse per pagare le spese e, dunque, una liquidazione "inefficiente", potrà essere chiusa per assenza di attivo, solo se prima è stata aperta.

Il Tribunale di Spoleto, fino all'entrata in vigore del c.d. correttivo ter (d.lgs. 136/2024), di cui si dirà, ha ritenuto di aderire a detto orientamento, ritenendo che la liquidazione controllata potesse essere aperta anche in assenza di beni, con soli redditi futuri (rappresentati da stipendi, pensioni), da destinare alla procedura per la parte eccedente quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, ovvero anche in ipotesi di totale assenza di attivo.

Il d.lgs. 136/2024 ha modificato, tuttavia, l'articolo 268 CCII stabilendo che "*se la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*".

Al tempo stesso, è stato modificato l'art. 283 CCII, disposizione che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente.

Come noto, le modifiche di cui al medesimo d.lgs. 136/2024, come anche evincibile dalla lettura della Relazione illustrativa, hanno l'evidente scopo di evitare, per il debitore persona fisica, l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria in assenza di attivo utilmente distribuibile al ceto creditorio, **supportando in maniera decisa la tesi espressa già prima della entrata in vigore del c.d. correttivo ter da parte di nutrita giurisprudenza di merito secondo la quale, al fine di aprire la procedura in questione, il giudice dovesse previamente appurare la sua economicità e funzionalità per il soddisfacimento, anche solo parziale, del ceto creditorio.**

Precedentemente, tale disposizione forniva la definizione di incapiente, avuto riguardo al "debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", senza indicare alcun parametro numerico, riferito, invece, esclusivamente alle utilità sopravvenute rilevanti di cui al comma 2.

L'attuale formulazione dell'art. 283 CCII prevede, invece, una prima definizione di incapiente al comma 1, individuandolo come il: «*Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ...*», **stabilendo tuttavia, al comma 2, una ulteriore definizione di incapiente ed indicandolo come il debitore «...in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro**



corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.».

Detta disposizione, pertanto, non si riferisce più chiaramente alle utilità sopravvenute, ma definisce l'incapienza di cui al comma 1, evocando una ipotesi concorrente di debitore incapiente.

Secondo l'attuale previsione dell'art. 283 CCII, pertanto, il debitore incapiente, oggi, è: a) il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità (comma 1); b) il debitore che sia in possesso di un reddito che, **su base annua e dedotte le spese** di produzione del reddito e quanto **occorrente per il suo mantenimento**, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013 (comma 2).

Dunque, stando al comma 2 dell'art. 283 CCII, il reddito annuo che, in assenza di altri beni, consente di considerare il debitore comunque incapiente, dunque esdebitabile, va calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare e non deve essere superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE

I primi commentatori della disposizione in esame hanno fatto notare come l'importo determinato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII possa raggiungere anche livelli decisamente elevati e consentire al debitore di tenere per sé, pure esdebitandosi, utilità comunque rilevanti, con corrispondente ed irragionevole sacrificio del ceto creditorio.

Si è allora suggerita una lettura, per così dire, costituzionalmente orientata della disposizione, evidenziandosi come l'incapienza vada definita in conformità al combinato disposto di cui ai citati art. 283, co.1, CCII, e art. 268, co.3, ult. periodo, CCII e come il secondo comma art. 283 CCII abbia inevitabilmente un rango ancillare rispetto a tale impianto normativo, non definendo un'autonoma nozione di incapienza, fissata sulla base di un mero criterio aritmetico, ma dovendo essere letto unitamente ed in conformità alla definizione fornita dagli art. 268 /3 e 283/1 CCII.

In tale ottica, si è detto come si dovrebbe ricostruire il concetto di incapienza sulla base del solo primo comma dell'art. 283 CCII, accertando di volta in volta in concreto l'ammontare delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e valutando all'esito l'importo delle utilità residue che possono essere destinate ad una qualche soddisfazione del ceto creditorio, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria (Trib. Ferrara 5.11.2024).

Secondo altro orientamento, invece, tale interpretazione, di fatto abrogativa del comma 2 dell'art. 283 CCII, che conserverebbe il solo senso di qualificare le utilità sopravvenute rilevanti, non sarebbe praticabile, atteso che il comma 1 dell'art. 283 CCII dispone che resti ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2, ciò lasciando intendere, pertanto, che tale disposizione non si riferisca a quelle sopravvenute, ma a quelle originarie (Tribunale di Rimini, 6.02.2025- nella medesima pronuncia si è dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in caso di attivo distribuibile inferiore all'eccedenza di reddito che il debitore potrebbe conservare per sé, calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII).



Secondo tale pronuncia «non c'è spazio per affermare che non sia incapiente ANCHE chi possiede quella certa eccedenza di reddito», dovendosi prendere atto che «...il legislatore del correttivo ha voluto adottare un sistema secondo cui non solo in sede di valutazione delle sopravvenienze (come era prima delle modifiche) ma anche in sede di prima definizione dell'incapienza e, per converso, di valutazione di ammissibilità di una liquidazione controllata si deve considerare non utile, non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici, una procedura liquidatoria che non consenta di distribuire, quanto il debitore è munito di solo reddito, più dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013»

In tale prospettiva, occorrerebbe dunque appurare se il reddito della ricorrente, al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE, ovvero sia nel caso di specie superiore all'importo già calcolato dai gestori nella relazione agli atti.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, il calcolo aritmetico non risulterebbe attuabile, alla luce, tanto della necessaria quantificazione post apertura delle spese di mantenimento della ricorrente, avuto riguardo alla stessa dichiarata collaborazione in merito alla loro effettiva determinazione ad opera del G.D., quanto in relazione al contenuto della specifica attestazione dei gestori, i quali hanno opportunamente evidenziato che «la situazione professionale della Debitrice è tale per cui è, di prassi, titolare di contratti di docenza annuali a tempo pieno, essendosi verificato solo per l'anno in corso l'assegnazione dell'incarico a tempo ridotto.

Si specifica che i sottoscritti Gestori della Crisi hanno proceduto alla valutazione della situazione reddituale della Debitrice secondo un criterio di attendibilità e stabilità, come presupposto dalla norma, tenendo conto non di elementi meramente contingenti, bensì della concreta capacità reddituale prospettica della stessa.

Come sopra anticipato, la Debitrice svolge attività di docenza sulla base di incarichi a tempo determinato, caratterizzati da una intrinseca variabilità sia in termini di durata che di impegno orario.

Sebbene per l'anno in corso il rapporto di lavoro sia strutturato in regime di part-time, dalla documentazione prodotta e dallo storico lavorativo emerge che tale condizione non può ritenersi rappresentativa di una situazione reddituale stabile e consolidata, risultando, al contrario, fisiologicamente soggetta a variazioni annuali.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 283, comma 2, CCII, è stata pertanto considerata la configurazione lavorativa ordinariamente riscontrata negli esercizi precedenti, caratterizzata da contratti a tempo pieno, nonché gli emolumenti accessori connessi alla tipologia contrattuale (tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto maturando e indennità di disoccupazione nei periodi di interruzione del rapporto), al fine di pervenire ad una stima prudentiale e realistica del reddito annuo della Debitrice», reddito che potrebbe incrementarsi dai 12.000 relativi alla annualità precedente sino a 21.000 per gli anni a seguire, in caso di stabilizzazione della stessa e di stipula di contratto full time, ipotesi tutt'altro che remota.

Tale considerazione, in uno a quella di possibile riduzione delle spese stimate dalla stessa istante, in via prudentiale, per il proprio mantenimento, conduce alla necessità di accantonare, nella fattispecie peculiare, la



valutazione pedissequa prevista dall'art. 283 co. 2 CCII, richiamandosi utile precedente del Tribunale di Arezzo che, in un caso analogo, ha ritenuto di non negare l'accesso alla procedura quivi individuata.

Nella decisione in oggetto, si legge infatti che “... *in un'ottica costituzionalmente orientata, tenuto conto delle indubbe frizioni ermeneutiche che il nuovo secondo comma dell'art. 283 finisce per determinare (forse idonee a giustificare la sollevazione di un incidente di costituzionalità), ritiene il collegio che, in presenza di un debitore che ritiene di poter offrire una qualche utilità ai creditori nell'ambito di una liquidazione controllata e di una relazione dell'OCC che attesta la sussistenza di tale utilità, l'organo giudicante non possa esimersi dall'aprire la procedura liquidatoria anche qualora, in ipotesi, la situazione reddituale del ricorrente parrebbe ricadere nell'alveo del secondo comma dell'art. 283 CCII. Convergono verso questa soluzione due direttrici, peraltro già sopra tratteggiate. La prima è l'interesse dei creditori a ricevere un soddisfacimento, anche solo minimo, da parte del debitore che, terminato il triennio di durata della procedura, gioverebbe comunque (ovviamente ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 282) dell'esdebitazione. La seconda è l'interesse dello stesso debitore a non veder svilire la propria potenzialità solutoria; ed infatti, per quanto sovente una procedura liquidatoria non riesca a soddisfare in maniera considerevole i creditori (specie se di rango chirografario), **non può equipararsi sul piano qualitativo l'esdebitazione "senza sforzi" disciplinata dall'art. 283 all'esdebitazione maturata in tre anni in cui al debitore è richiesto un sacrificio patrimoniale.***

D'altra parte, è assai arduo sostenere che il ricorso alla liquidazione controllata con pochissimo attivo possa tradursi in una strategia volta a conseguire l'esdebitazione "ordinaria" e non precludersi così la possibilità di giovarsi, una volta soltanto nella vita, dell'esdebitazione dell'incapiente. Ed infatti, il riconoscimento dell'esdebitazione di cui all'art. 283 postula pur sempre la verifica della c.d. meritevolezza, e indubbiamente l'organo giudicante, soprattutto nel vagliare la "colpa grave" nella formazione dell'indebitamento del richiedente, non potrà non tenere conto delle circostanze che, già in precedenza, avevano condotto la persona fisica in uno stato di sovraindebitamento, valutando quindi con maggior rigore la condotta tenuta dal soggetto istante e bloccando, così, iniziative che si appalesino abusive..”- cfr. Tribunale di Arezzo, sentenza del 22.11.2025, reperibile nelle più comuni banche dati).

Alla luce di quanto precede, si reputano dunque sussistenti i presupposti per addivenire alla apertura della procedura di liquidazione controllata, in accoglimento alla domanda della ricorrente.

Per quanto concerne la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si ribadisce ancora, come ormai noto, che la concreta quantificazione dovrà essere operata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni



caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, confermandosi il nominativo, quale Liquidatori, dei gestori nominati, Dott.ssa Nannucci e Dott. Montini, con espresso invito a consultare le apposite Linee Guida sulla Liquidazione controllata pubblicate sul sito del Tribunale di Spoleto per un utile supporto al disbrigo delle incombenze relative alla procedura;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **EPICOCO ANGELA DAVIS**, nata [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED].F.: PCCNLD71L42I921O, in proprio e quale ex titolare dell'attività commerciale Petit Paris (P. Iva: 03194350546),
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatori i **Dott.ri Paola Nannucci e Claudio Montini**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il Liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
 - proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale



giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; **autorizzando tuttavia la stessa istante all'utilizzo della autovettura di sua proprietà descritta in parte motiva, sino al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, salva la richiesta di esclusione del medesimo bene, da formulare a cura del Liquidatore, per il caso di riscontrata antieconomicità della sua liquidazione;**

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di



liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art.

146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 9.02.2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Matteini

